



azienda casa emilia - romagna
provincia di bologna

Piazza della Resistenza 4 - 40122
Bologna - BO
tel. 051.292111 fax 051.554335
Codice Fiscale - Partita IVA e Registro
Imprese di Bologna n. 00322270372
sito web: www.acerbologna.it
posta elettronica: info@acerbologna.it

INTERVENTO

FONDO COMPLEMENTARE AL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA PROGRAMMA "SICURO, VERDE E SOCIALE: RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA"

PROGETTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RESTAURO E RISANAMENTO
CONSERVATIVO DI DUE CASAMENTI A CORTE SITI IN
COMUNE DI BOLOGNA LOCALITA' CIRENAICA.
VIA LIBIA CIV. 29÷51 PER COMPLESSIVI 70 ALLOGGI
DI ERP CON RELATIVE PERTINENZE E PARTI COMUNI

LOTTO **3053/PN_2**

PROGETTO ESECUTIVO

TAV. SC		OGGETTO SCHEMA DI CONTRATTO				DATA Settembre 2022		
SCALA						N. DISEGNO		
VERSIONE	DESCRIZIONE			DATA	REDATTO	VERIFICATO		APPROVATO
00	PRIMA EMISSIONE			Settembre 2022	M. VENTURINI	N. LEONE		N. LEONE
01								
02								
03								

Il Progettista Architettonico Arch. Francesca Tovoli Ing. Nicola Leone SIDEL Ingegneria Srl Via Isonzo, 13 40055 Villanova di Castenaso (BO)	Il Progettista Strutturale Ing. Nicola Leone SIDEL Ingegneria Srl Via Isonzo, 13 40055 Villanova di Castenaso (BO)	Il Progettista Impianti Elettrici Ing. Nicola Leone SIDEL Ingegneria Srl Via Isonzo, 13 40055 Villanova di Castenaso (BO)	Il Progettista Impianti Meccanici Ing. Nicola Leone SIDEL Ingegneria Srl Via Isonzo, 13 40055 Villanova di Castenaso (BO)
Il Coordinatore della Sicurezza in Fase Progettuale Ing. Nicola Leone SIDEL Ingegneria Srl Via Isonzo, 13 40055 Villanova di Castenaso (BO)	Il Coordinatore per la progettazione Ing. Nicola Leone SIDEL Ingegneria Srl Via Isonzo, 13 40055 Villanova di Castenaso (BO)	Collaboratori Progettisti: Ing. Marco Venturini Ing. Federica Dalmonte Geom. Alessio Breviglieri Arch. Domenico Conaci Geom. Arianna Danieli P. I. Andrea Gamberini Ing. Cesare Orsini	
Responsabile del Procedimento Ing. Antonio Frighi ACER Bologna Piazza della Resistenza, 4 40122 Bologna	Il Dirigente Responsabile del Servizio Tecnico Ing. Antonio Frighi ACER Bologna Piazza della Resistenza, 4 40122 Bologna	Il Direttore Generale Avv. Francesco Nitti ACER Bologna Piazza della Resistenza, 4 40122 Bologna	Il Presidente Marco Bertuzzi ACER Bologna Piazza della Resistenza, 4 40122 Bologna

CONTRATTO D'APPALTO
(stipulato con atto pubblico notarile informatico)

tra

l'Azienda Casa Emilia Romagna della Provincia di Bologna con sede in Bologna, Piazza delle Resistenza, 4 (40122) C.F. 00322270372, indirizzo PEC: info.acerbologna@registerpec.it;

e

la Società _____ e con sede legale _____ civ. _____, Codice fiscale e partita IVA n. _____ numero REA _____, indirizzo PEC: _____

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno _____ in questo giorno di _____ in Bologna, in via _____ davanti a me Dott. iscritto al Collegio Notarile di Bologna, sono comparsi i Signori:

-Frighi Antonio, dirigente e direttore del Servizio Tecnico di ACER Bologna, nato a Massa Fiscaglia (FE) il giorno 9 febbraio 1957 e domiciliato per ragioni della carica in Bologna, Piazza della Resistenza civ. n. 4, il quale interviene in questo atto non in proprio ma in qualità di procuratore per conto ed in rappresentanza della: "AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA" con sede in Bologna (BO), Piazza della Resistenza n. 4, autorizzata da procura rilasciata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione di ACER Bologna, _____, con atto del notaio _____ in data _____ rep. ____/____, registrato a _____ il _____ al n. _____, debitamente depositata al Registro delle Imprese competente per dare esecuzione alla delibera consiliare di aggiudicazione, assunta in data _____ n. progressivo _____ e

- sig. _____ nato a _____ il giorno _____ C.F. _____ e domiciliato per ragioni della carica in _____ via _____ il quale interviene in questo atto non in proprio ma in qualità di legale rappresentante/ procuratore speciale per conto ed in rappresentanza della Società _____ con sede legale in _____ Codice fiscale e partita IVA n. _____ come si evince dal certificato della Camera di commercio acquisito da ACER in data _____ oppure: autorizzato da procura rilasciata dal legale rappresentante della società, signor _____, con atto del notaio _____ in data _____ rep. _____, registrato a _____ il _____ al n. _____ Serie 1T, allegato al presente contratto sotto la lettera " "

P R E M E S S O

- che l'Azienda Casa Emilia-Romagna della Provincia di Bologna, che in appresso, per brevità verrà denominata semplicemente ACER, con provvedimento in data _____ n. _____ ha ratificato le risultanze della procedura esperita aggiudicando le opere relative al *"Fondo complementare al piano nazionale di ripresa e resilienza programma sicuro, verde e sociale: riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica. Progetto di manutenzione straordinaria per il restauro e risanamento conservativo di due casamenti a corte siti in comune di Bologna località Cirenaica. Via Libia civ. 29÷51 per complessivi 70 alloggi di ERP con relative pertinenze e parti comuni. Lotto 3053/PN_2, CIG _____ e CUP _____ a favore della società _____ con sede legale in _____ che ha offerto un ribasso del _____ sull'importo complessivo dell'opera posto a base di gara di euro _____ di cui euro _____, soggetti a ribasso d'asta e quindi per un importo ribassato di euro _____ a cui vanno sommati euro _____ non soggetti a ribasso in quanto oneri per la sicurezza,*

per un importo contrattuale di **euro**, Iva di legge esclusa;

- che l'importo base di gara, e conseguentemente le opere in appalto, si ripartiscono in:

- un primo stralcio di opere, interamente finanziate che vengono affidate immediatamente alla suddetta società, per un importo complessivo di euro 11.194.890,00 di cui euro 10.491.600,89 per lavori da assoggettare a ribasso d'asta ed euro 703.289,11 non soggetti a ribasso d'asta in quanto oneri della sicurezza;
- un secondo stralcio di opere al momento non ancora finanziate, che Acer si riserva di affidare alla medesima società, tutto o in parte allorquando si reperiranno le risorse finanziarie necessarie, per un importo complessivo di euro 4.820.168,24 di cui euro 4.562.076,34 per lavori da assoggettare a ribasso a ribasso d'asta ed euro 258.091,90 non soggetti a ribasso d'asta in quanto oneri della sicurezza;

- che detti stralci funzionali sono meglio identificati e descritti all'interno del Capitolato speciale d'Appalto;

- che ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice, l'appaltatore ha dichiarato, in sede di presentazione dell'offerta economica, che i costi relativi alla sicurezza aziendale, sono pari ad euro, mentre i costi relativi alla manodopera sono pari ad euro

- che si è stabilito di addivenire alla stipulazione del presente contratto, con atto pubblico notarile informatico

TUTTO CIO' PREMESSO

I comparenti, come sopra costituiti, mentre confermano e ratificano a tutti gli effetti la precedente narrativa, che si dichiara parte integrante e sostanziale del presente atto convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1) OGGETTO DELL'APPALTO E NORMATIVA APPLICABILE

L'ACER, come sopra rappresentata e autorizzata, concede in appalto a _____, che come sopra rappresentata e autorizzata accetta e che, in appresso, per brevità, verrà denominata semplicemente "Appaltatore per l'importo contrattuale a corpo su indicato di EuroTOTALE al netto di IVA di legge.

Più precisamente, come in premessa indicato, l'appalto si compone di:

- un primo stralcio di opere immediatamente eseguibili che vengono affidate immediatamente in quanto interamente finanziate, per un importo complessivo di euro _____, di cui euro ____ per lavori e soggetti a ribasso d'asta ed euro _____ non soggetti a ribasso d'asta in quanto oneri della sicurezza;
- un secondo stralcio di opere al momento non ancora finanziate, che Acer si riserva di affidare, tutto o in parte allorquando si reperiranno le risorse finanziarie necessarie, per un importo complessivo di euro _____, di cui euro ____ per lavori e soggetti a ribasso d'asta ed euro ____ non soggetti a ribasso d'asta in quanto oneri della sicurezza, senza che l'appaltatore possa opporre riserva alcuna.

L'Appaltatore si impegna ad eseguire, a regola d'arte, le opere e provviste inerenti l'appalto stesso, secondo quanto contenuto nei documenti elencati nella tabella "Elenco elaborati e documenti di appalto", allegata al presente contratto, sotto la lettera "".

Tutti i documenti citati nella tabella vengono sottoscritti da entrambe le parti, tra di loro scambiati e conservati sia dall'ACER che dall'appaltatore, i quali dichiarano di ben conoscerli, restando inteso che formano parte integrante e sostanziale del presente

contratto.

Con riferimento all'offerta tecnica presentata in sede di gara, l'appaltatore si obbliga ad eseguire i lavori sulla base delle migliori proposte che sono state accettate da ACER, secondo quanto indicato negli allegati di contratto *"Allegato criteri per la valutazione dell'offerta tecnica"* e *"riepilogo valutazioni migliori offerte"*, documenti contrattuali citati nella tabella "Elenco elaborati e documenti di appalto".

L'appalto è inoltre disciplinato da:

- * D. Lgs. 50/2016;
- * D.P.R. 207/2010, per le parti tuttora in vigore ai sensi dell'art. 217, comma 1, lett. u) del D.Lgs.n.50/2016;
- * Capitolato Generale d'Appalto dei lavori pubblici adottato con D.M. LL.PP. n. 145 del 19.04.2000, in quanto applicabile;
- * D. Lgs. 81/2008;
- * Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 07 marzo 2018 n. 49
- * Linee guida e decreti adottati in attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 24, comma 2, 31, comma 5, 36, comma 7, 89, comma 11, 111, commi 1 e 2, 146, comma 4, 147, commi 1 e 2 e 150, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 i quali rimangono in vigore o restano efficaci fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies del D. Lgs. n. 50/2016 succitato, in quanto compatibili con lo stesso D. Lgs. e non oggetto delle procedure di infrazione nn. 2017/2090 e 2018/2273.
- * Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4 (Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico);
- * D.L. 31 maggio 2021, n. 77 "Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure".

ART. 2) RAPPRESENTANZA DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore dichiara che la rappresentanza legale, nonché tutte le operazioni inerenti l'appalto di cui trattasi, anche dopo il collaudo dei lavori e sino all'estinzione di ogni rapporto, sono affidate al sig. nato a il giorno C.F. e domiciliato per ragioni della carica in che garantirà la presenza dell'appaltatore sul luogo dei lavori per tutta la durata dell'appalto.

Direttore tecnico di Cantiere è stato nominato il geom. nato a il residente nel Comune di via che ha accettato l'incarico con lettera in data , il quale garantirà la propria presenza in cantiere almeno durante le visite della Direzione Lavori, per recepire eventuali disposizioni impartite dalla stessa e dovrà essere reperibile tramite telefono cellulare e/o mail , presso i quali la Direzione Lavori potrà rivolgersi in qualsiasi momento per eventuali comunicazioni e disposizioni urgenti di ogni tipo.

Si precisa che il Direttore di Cantiere potrà essere sostituito, ma non è ammesso alcun periodo di vacanza, nel senso che, fino a quando la Direzione Lavori non riceverà una nuova nomina controfirmata per accettazione dal Direttore di Cantiere subentrante, i lavori non potranno proseguire fermo restando la decorrenza dei termini contrattuali.

L'Appaltatore, tramite il direttore di cantiere, assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere anche al fine di garantire la sicurezza e la salute

dei lavoratori.

Il direttore di cantiere dovrà:

- a) osservare e far osservare a tutte le maestranze presenti in cantiere, le prescrizioni contenute nei piani della sicurezza, le norme di coordinamento del presente contratto e le indicazioni ricevute dalla Direzione Lavori;
- b) allontanare dal cantiere coloro che risultassero in condizioni psicofisiche tali da compromettere la propria sicurezza e/o quella degli altri addetti presenti in cantiere o che si rendessero colpevoli di negligenza e/o disonestà;
- c) vietare l'ingresso alle persone non addette ai lavori e non espressamente autorizzate.

Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'Appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza.

L'Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

Qualsiasi variazione dei nominativi andrà comunicata entro 2 giorni all'altra Parte a mezzo pec.

ART. 3) PAGAMENTI

Gli stati di avanzamento lavori verranno redatti a seguito di situazioni mensili rilevate in contraddittorio con l'Appaltatore o il suo Rappresentante e saranno adottati dal Responsabile del procedimento entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni dalla data della loro maturazione, ai fini del pagamento delle rate di acconto, al verificarsi delle condizioni per l'emissione dei certificati di pagamento di cui al successivo capoverso. Il Direttore dei lavori provvederà al rilascio degli stati d'avanzamento lavori e alla loro immediata trasmissione al Responsabile del procedimento, in tempo utile perché sia rispettato il predetto termine per la loro adozione.

Le fatture intestate ad Acer Bologna dovranno essere in Split Payment e riportare la seguente dicitura "Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17-ter del DPR/1972". Acer Bologna è soggetta alla fatturazione elettronica, con indirizzo destinatario: fattureacer@pec.acerbologna.it;

L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto in corso d'opera ogni qualvolta il suo credito al netto del ribasso d'asta, del recupero dell'anticipazione, della prescritta ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), dell'eventuale importo da trattenere ai sensi dell'art. 30, comma 5 del D. Lgs. 50/2016, raggiungerà l'ammontare di euro € 350.000,00 (Euro trentocinquantamila/00) valutato sulla base dell'elenco prezzi per i pagamenti in acconto e i certificati verranno emessi entro 7 (sette) giorni dalla data di adozione degli stati d'avanzamento lavori ad essi relativi; il termine per disporre il pagamento è fissato in 30 (trenta) giorni, anch'essi decorrenti dall'adozione dei corrispondenti stati di avanzamento.

I materiali approvvigionati in cantiere o forniti a piè d'opera non saranno compresi negli stati di avanzamento.

In caso di sospensione dei lavori per oltre 90 (novanta) giorni e per cause non imputabili all'Appaltatore, e per la contabilizzazione dell'ultimo stato di avanzamento, a lavori ultimati, la Direzione Lavori emetterà certificato di pagamento di una rata d'acconto qualunque sia il credito netto dell'Impresa stessa.

Entro 15 (quindici) giorni dall'avvenuto, effettivo, inizio dei lavori, certificato dal Direttore dei lavori, all'appaltatore verrà corrisposta un'anticipazione del prezzo pari al 20% del valore del primo stralcio di opere, oggetto del presente contratto di appalto,

come previsto dall'art. 35 comma 18 del D. Lgs. n. 50/2016.

Tale anticipazione sarà recuperata nei primi dodici mesi di esecuzione del contratto a partire dall'effettivo inizio dei lavori, proporzionalmente all'avanzamento delle opere, trattenendo da ciascun certificato di pagamento un'aliquota percentuale della somma netta da pagare pari all'ammontare dell'anticipazione corrisposta diviso per l'importo presunto netto dei lavori da realizzare nei suddetti dodici mesi, come indicato nel cronoprogramma dei lavori approvato unitamente al progetto esecutivo. L'importo residuo dell'anticipazione ancora da recuperare al termine del periodo di dodici mesi di cui sopra sarà trattenuto per intero, a conguaglio, dal certificato di pagamento corrispondente all'ultimo stato di avanzamento relativo a detto periodo ovvero, qualora il certificato non si possa emettere o sia d'importo inferiore alla somma ancora da recuperare, anche dal/dai primo/i certificato/i emesso/i successivamente.

Qualora l'esecuzione dei lavori non procedesse secondo i tempi contrattuali per ritardi imputabili all'appaltatore, questi decade dall'anticipazione con l'obbligo di restituzione; sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali dalla data di erogazione dell'anticipazione stessa.

I pagamenti dipendenti dall'esecuzione dell'appalto in parola, da eseguirsi nei termini e con le modalità su indicate, saranno effettuati come richiesto dall'Appaltatore con la lettera inviata via pec in data mediante bonifico in conto corrente bancario n. presso la Banca - codice IBAN dove dovranno essere inviati gli avvisi di avvenuta emissione dei mandati di pagamento.

La persona autorizzata ad operare sul conto è: nato a il C.F.

Tale conto corrente è dedicato alle commesse pubbliche ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010.

Tutti i movimenti finanziari relativi all'appalto devono essere registrati sul citato conto corrente e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità finanziaria delle operazioni.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione, i codici identificativi della gara ossia i codici CIG e CUP indicati in premessa. Il codice CIG e il codice CUP sopraindicati saranno riportati sempre su ogni documento concernente i pagamenti riguardanti il presente appalto.

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e, ove abbia notizia dell'inadempimento da parte di subappaltatori o subcontraenti a detti obblighi, ne darà immediata comunicazione ad ACER ed alla Prefettura competente per territorio.

I pagamenti effettuati come indicato nel presente articolo si intendono ben fatti, restando esonerata l'ACER da ogni responsabilità al riguardo.

Ove l'Appaltatore venisse nella determinazione di apportare modifiche alle modalità sopra riportate, dovrà informare l'ACER con comunicazione sottoscritta dal Legale Rappresentante con firma autenticata, fermo restando che in ogni caso il pagamento non potrà che avvenire in una delle forme già comunicate con la lettera di aggiudicazione.

Si richiama quanto previsto dai commi 5 e 6 dell'art. 30 e dal comma 9 dell'art. 105 del D.Lgs.50/2016.

Le commissioni bancarie attualmente applicate dall'Istituto Cassiere di ACER, a carico dell'appaltatore sono le seguenti:

-per importi inferiori a euro 1.000,00, non verrà applicata alcuna commissione;

- per importi da euro 1.000,00 fino a euro 5.000,00 verrà applicata una commissione di euro 2,50;
 - per importi oltre euro 5.000,00 verrà applicata una commissione di euro 5,00.
- Le commissioni potranno variare in corso di contratto in dipendenza di eventuali diverse condizioni applicate dall'Istituto Cassiere di ACER.

ART.4) TEMPO UTILE PER L'ESECUZIONE E PENALI

[eventuale] Si dà atto che in data ... è stata eseguita la consegna dei lavori in via d'urgenza.

Il tempo utile per dare ultimati i lavori relativi al primo stralcio di opere sarà di giorni 730 (settecentotrenta), naturali consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna, con la precisazione che si è già tenuto conto della probabile incidenza media dei giorni di andamento stagionale sfavorevole.

Nel caso in cui Acer addivenga all'affidamento anche di parte o tutte le opere relative al secondo stralcio funzionale entro il 30 giugno 2023, l'appaltatore si impegna fin d'ora a rispettare il medesimo termine ultimo definito per il primo stralcio. Per contro, qualora l'ulteriore affidamento avvenga successivamente al 30 giugno 2023, per il completamente delle opere ricomprese nel secondo stralcio verranno assegnati 580 (ciquecentoottanta) giorni naturali e consecutivi, che tengono conto della probabile incidenza media dei giorni di andamento sfavorevole.

Resta fermo che l'assegnazione di un ulteriore eventuale affidamento non comporterà alcun allungamento dei tempi concessi per la realizzazione del primo stralcio di opere, ed in caso di mancata ultimazione entro tale termine sarà applicata la penale giornaliera indipendentemente dal fatto che possa in seguito essere rispettato il termine ultimo per dare finite le opere del secondo stralcio.

Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'art. 107 del D.Lgs. 50/2016, il risarcimento dovuto all'appaltatore sarà quantificato sulla base dei criteri previsti all'art. 10, c. 2, lett. a), b), c), d) del DM 49/18.

L'ultimazione dei lavori, per ciascuno degli stralci di opere affidate, dovrà essere dall'Appaltatore comunicata tempestivamente alla Direzione Lavori per iscritto con lettera raccomandata o pec.

La penale pecuniaria per il ritardo viene stabilita nella misura dello 0,6‰ (zero virgola sei per mille) dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo non giustificato.

Prima della consegna dei lavori, l'Appaltatore dovrà consegnare al direttore dei lavori un programma esecutivo nel quale siano graficamente rappresentate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento mensile dei lavori. Sarà onere dell'impresa aggiornare trimestralmente tale programma. Il direttore dei lavori potrà richiederne l'aggiornamento, anche con scadenze diverse da quella indicata in precedenza, a seguito di eventi che ne abbiano determinato sensibili variazioni.

La mancata consegna degli aggiornamenti dovuti o richiesti comporterà l'applicazione di una penale pecuniaria stabilita nella misura dello 0,2‰ (zero virgola due per mille) dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo non giustificato.

L'importo complessivo delle penali non può superare il 20% (venti per cento) dell'importo contrattuale. Qualora i ritardi o le inadempienze siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale si procederà alla risoluzione del contratto.

ACER, tramite la Direzione dei Lavori, di concerto con il Responsabile del Procedimento, verificherà costantemente, la piena osservanza e attuazione in fase di esecuzione, degli obblighi assunti dall'appaltatore in relazione alle migliorie accettate da ACER e proposte nell'offerta tecnica. ACER si riserva la facoltà di occupare od utilizzare l'opera od il lavoro realizzato, ovvero parte dell'opera e del lavoro realizzato, prima che intervenga il collaudo provvisorio, prendendo la stessa anticipatamente in consegna così come previsto ed alle condizioni di cui all'articolo 230 del D.P.R. 207/2010.

ART. 5) PREMIO DI ACCELERAZIONE

Nel caso in cui l'appaltatore addivenisse alla consegna delle opere ultimate, anticipatamente rispetto al termine indicato all'art. 4, avrà diritto ad un premio di accelerazione determinato nella misura dello 0,6‰ (zero virgola sei per mille) dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di anticipo, con un limite massimo del 5% dell'importo contrattuale netto e comunque nei limiti delle somme indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce "imprevisti". Condizione essenziale affinché l'appaltatore abbia diritto a detto premio è che l'esecuzione dei lavori sia avvenuta in modo conforme alle obbligazioni assunte. Si precisa che eventuali riconoscimenti di proroghe contrattuali comporteranno lo slittamento del termine ultimo contrattuale, ma verranno considerate come implicita rinuncia dell'appaltatore alla corresponsione del premio di accelerazione.

Nel caso si addivenisse all'affidamento di un successivo stralcio funzionale di opere, su tale importo non verrà riconosciuto alcun premio di accelerazione.

Il premio di accelerazione sarà corrisposto a collaudo approvato unitamente alla rata di saldo.

ART. 6) RATA DI SALDO

A seguito dell'emissione del certificato di collaudo, unico anche in caso di affidamento di più stralci di opere, verranno svincolate le trattenute previdenziali applicate sui certificati emessi in corso d'opera, e l'eventuale premio di accelerazione.

Entro 60 (sessanta) giorni dalla emissione del certificato di collaudo l'organo competente della Stazione Appaltante provvederà alla sua approvazione, che ne definirà il buon esito. Entro i successivi 7 (sette) giorni il Responsabile unico del procedimento emetterà il certificato di pagamento.

Il termine per disporre il pagamento del saldo è fissato in 30 (trenta) giorni dalla suddetta delibera di approvazione del certificato di collaudo, subordinatamente al ricevimento della cauzione o garanzia fideiussoria da costituirsi nelle forme e con le modalità previste dalla vigente normativa (tenendo conto che la Stazione appaltante dovrà richiedere ed ottenere il preventivo trasferimento dei fondi occorrenti dall'Ente committente dell'opera).

Il certificato di pagamento di cui sopra non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'articolo 1666, 2° comma del Codice Civile.

ART. 7) POLIZZE ASSICURATIVE

Si dà atto che l'appaltatore ha costituito la garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 103, comma 1, del D.lgs. 50/2016, sotto forma di polizza fideiussoria rilasciata da in data n. polizza per la somma garantita di euro

Ai sensi dell'art. 103, comma 7, del D. Lgs.50/2016, l'Appaltatore ha stipulato con in data la polizza di assicurazione n. con scadenza che garantisce l'ACER nell'eventualità di danneggiamento o distruzione totale o parziale di impianti ed opere, verificatesi nel corso dell'esecuzione dei lavori per un importo pari a quello contrattuale di euro oltre ad Euro 7.548.270,00 (settemilionicinquecento-quarantottomiladuecentosettanta/00) per danneggiamento o distruzione delle opere preesistenti.

La polizza inoltre assicura l'ACER per la Responsabilità Civile anche per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori, per in importo pari al 5% (cinque per cento) dell'importo contrattuale. Detta polizza dovrà essere integrata in caso di affidamento del secondo stralcio di opere.

Ai sensi dell'art. 103, comma 6, del D.Lgs.50/2016 l'Appaltatore si obbliga, per il pagamento della rata di saldo, alla costituzione di una garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa di importo pari alla rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo.

Ai sensi dell'art. 35, comma 18, del D.Lgs.50/2016, l'Appaltatore si obbliga a costituire, prima della corresponsione dell'anticipazione di cui all'art. 3, garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione al lordo dell'IVA maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa, secondo il cronoprogramma dei lavori.

Con la sottoscrizione del presente atto, si intende svincolata a tutti gli effetti la polizza fidejussoria, per la garanzia provvisoria, rilasciata da in data n. polizza rilasciata da

ART. 8) CESSIONE DI CONTRATTO E SUBAPPALTI

La cessione del contratto è vietata a pena di nullità.

Per quanto concerne la disciplina del subappalto, le parti fanno rinvio a quanto previsto dall'art. 105 del codice appalti fermo restando che saranno ammessi subappalti limitatamente alle opere che l'Appaltatore ha dichiarato di voler subappaltare (o concedere in cottimo) in sede di gara e precisamente:

lavorazioni di cui alla categoria prevalente nella misura massima del 50%;

lavorazioni di cui alla categoria ;

lavorazioni di cui alla categoria ;

lavorazioni di cui alla categoria ,

come dichiarato dall'appaltatore in sede di gara in data

In materia di cessione di crediti si applicano le disposizioni di cui alla legge n.52/1991.

La cessione dei crediti derivanti dal contratto può essere opposta ad ACER solo se stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere tempestivamente notificata. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, la cessione di crediti è efficace e opponibile ad Acer qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione

Si richiama l'art. 106, comma 13, del D. Lgs. 50/2016.

L'appaltatore provvede a sostituire i subappaltatori qualora l'esito della verifica svolta da ACER, dimostri la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016.

ART.9) VERIFICHE ANTIMAFIA

Ai sensi dell'art. 83, comma 1, del Decreto Legislativo n. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), Acer Bologna in data _____, tramite consultazione della Banca Dati Nazionale Unica (BDNA), con protocollo ingresso n. _____, ha richiesto il rilascio della informazione/comunicazione antimafia, pervenuta in data _____

ART. 10) DOMICILIO ELETTO DELLE PARTI

A tutti gli effetti del presente contratto le Parti eleggono il loro domicilio nella provincia di Bologna, quanto all'ACER presso la sua sede legale in Piazza della Resistenza. n. 4 (40122) Bologna, e quanto all'Appaltatore presso (se del caso) gli Uffici comunali: Casa Comunale di Bologna via Ugo Bassi, 2 (40121) Bologna.

A tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini, gli ordini di servizio e ogni altra notificazione e comunicazione dipendente dal presente contratto.

Ogni variazione di domicilio sarà tempestivamente notificata all'ACER.

ART.11) COMUNICAZIONI VIA POSTA ELETTRONICA

Le parti concordano e acconsentono che le comunicazioni avvengano mediante l'uso dei mezzi telematici e allo scopo indicano i seguenti indirizzi di posta certificata:

quanto ad Acer Bologna pec: info.acerbologna@registerpec.it;

quanto all'appaltatore pec:

quanto all'appaltatore per domicilio eletto:

protocollogenerale@pec.comune.bologna.it;

ogni variazione di indirizzo posta elettronica certificata dovrà essere tempestivamente notificata ad ACER.

Indirizzi di posta elettronica ordinari:

quanto ad ACER: info@acerbologna.it; (RUP) afrighi@acerbologna.it; (responsabile ufficio tecnico amministrativo mveronesi@acerbologna.it: (direttore dei lavori):

quanto all'appaltatore:

ART. 12) FORO COMPETENTE E COMPETENZA ARBITRALE

Per ogni controversia dipendente dal presente contratto è competente in via esclusiva e inderogabile il Foro di Bologna. E' esclusa la competenza arbitrale.

ART. 13) SPESE CONTRATTUALI

Le spese di pubblicità legale e le tasse tutte relative al presente contratto e sue inerenti e conseguenti, saranno a completo carico dell'Appaltatore che, in persona del su costituito Signor _____ accetta di sostenerle.

ART. 14) SEGNALAZIONE DI ILLECITI E IRREGOLARITA'

Le parti si danno atto che è attiva sul sito Internet di ACER una piattaforma di Whistleblowing, sicura e confidenziale, a cui anche i lavoratori ed i collaboratori delle imprese esterne che operano a contatto con gli uffici di ACER possono accedere per segnalare, direttamente al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione dell'Ente,

eventuali illeciti riscontrati nell'ambito delle proprie attività lavorative. L'appaltatore è tenuto ad informare i propri lavoratori e collaboratori dell'esistenza di tale strumento legale.

Ai sensi del D.Lgs. 231/2001 ACER ha adottato un modello di organizzazione per assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, a tutela della propria posizione ed immagine. A tale scopo ai fini delle disposizioni di cui sopra, l'appaltatore si impegna a svolgere la propria attività secondo modalità idonee ad evitare il verificarsi di comportamenti rilevanti ai sensi del citato decreto. La realizzazione di comportamenti che determinino l'avvio di un procedimento giudiziario diretto all'accertamento della loro rilevanza ai sensi del D.Lgs. 231/01, del quale in qualunque modo ACER sia venuta a conoscenza, legittima a recedere dal contratto per giusta causa.

ACER con proprio provvedimento consiliare in data 15 gennaio 2020 n. 334 oggetto 4 ha aderito al Protocollo d'intesa sulla legalità in materia di lavori, forniture e servizi del Comune di Bologna (protocollo generale PG n. 497163 dell'8 novembre 2019). L'Appaltatore assume l'obbligo di osservare e far osservare ai propri subcontraenti e fornitori facenti parte della "filiera delle imprese" le clausole del citato Protocollo.

Il modello di organizzazione ex D.Lgs.n 231/2001 e il protocollo d'intesa sulla legalità in materia di lavori, forniture e servizi del Comune di Bologna sono disponibili sul sito Internet di ACER.

15) NORMATIVA SULLA PRIVACY

Ai sensi e per gli effetti del regolamento UE 2016/679 (GDPR), i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento di che trattasi, ai fini del soddisfacimento di un obbligo di legge. Il titolare del trattamento è Acer Bologna.

In conformità a quanto disposto dall'art. 32 D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e successive modifiche, ed ai sensi dell'art. 11 comma 13 D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 (codice degli appalti) come modificato dal Decreto Legge 18 ottobre 2012 n. 179 (cd. Decreto Sviluppo) convertito con modificazione nella Legge 17 dicembre 2012 n. 221, sue proroghe e modifiche, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 18 dicembre 2012 n. 294, il presente contratto viene stipulato mediante atto pubblico notarile informatico e verrà conservato in conformità alle vigenti disposizioni in materia.

I comparenti mi dispensano dalla lettura della documentazione allegata.

Io Notaio ho letto, mediante l'uso ed il controllo personale degli strumenti informatici, ai comparenti, che lo approvano riconoscendolo conforme alla loro volontà, il presente atto pubblico informatico, ricevuto in conformità a quanto previsto dalla Legge Notarile e che verrà conservato secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 5, del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito nella legge 17 dicembre 2012 n. 221, atto scritto su pagine elettroniche come a video risultanti e parte della e che viene personalmente sottoscritto in mia presenza dai comparenti con firma digitale, atto sul quale, previa verifica da parte mia che i certificati di firma utilizzati dai comparenti abbiano validità legale, io Notaio, dopo i comparenti ed in loro presenza, appongo personalmente la mia firma digitale.

CLAUSOLE GENERALI DEL CONTRATTO DI APPALTO

ART.1 - CONSEGNA DEI LAVORI

L'esecuzione dei lavori ha inizio in esito a consegna da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla data della stipula del contratto.

Il Direttore dei Lavori comunicherà all'Appaltatore il giorno e il luogo in cui deve presentarsi per ricevere la consegna. All'esito delle operazioni di consegna dei lavori, il direttore dei lavori e l'esecutore sottoscriveranno il relativo verbale e da tale data decorrerà utilmente il termine per il compimento dei lavori.

Se nel giorno fissato e comunicato l'Appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, o la consegna non possa avvenire per fatto dell'aggiudicatario, il Direttore dei Lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione.

Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora, a seguito di quanto sopra, sia indetta una nuova procedura per l'affidamento dei lavori l'aggiudicatario sarà escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

La consegna dei lavori potrà essere unica o frazionata in più consegne parziali, in presenza di temporanea indisponibilità di aree e/o immobili. In tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l'ultimo di questi costituisce il verbale di consegna definitivo, anche ai fini del computo dei termini per l'esecuzione, se non diversamente determinati. Nel caso di consegne parziali l'Appaltatore è tenuto a presentare, a pena di decadenza dalla possibilità di iscrivere riserve per ritardi, un programma di esecuzione che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili. Realizzati i lavori previsti dal programma, qualora permangano le cause di indisponibilità si applica la disciplina relativa alla sospensione dei lavori.

Ai sensi dell'art.8 comma 1 lettera a) del DL 76/2021, la consegna dei lavori potrà essere effettuata in via d'urgenza, a seguito dell'aggiudicazione definitiva in pendenza della stipula del Contratto di Appalto, nella data che verrà fissata dall'ACER e ne verrà redatto apposito verbale.

Entro 10 giorni dall'avvenuto ricevimento della comunicazione dell'aggiudicazione definitiva, e comunque prima della consegna dei lavori, l'Appaltatore dovrà redigere e consegnare all'Amministrazione:

- eventuali proposte integrative al piano di [Dlgs 81/2008 art.100 c.3] sicurezza e coordinamento che saranno sottoposte all'approvazione del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione;
- il programma esecutivo dei lavori ed i suoi aggiornamenti (vedi art. 4 del contratto) nel quale siano graficamente rappresentate per ciascuna lavorazione le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori. Il cronoprogramma dovrà essere coerente con l'offerta tecnica presentata in sede di gara e con le obbligazioni contrattuali.

La consegna dei lavori è in ogni caso subordinata all'adempimento degli obblighi di cui agli artt. 101 comma 3, 90 comma 9 e 92 comma 1 lett. b) del D. Lgs. 8 aprile 2008 n. 81 e ss. mm. ii.

Prima dell'inizio effettivo dei lavori, e comunque entro 5 giorni dalla consegna, dovrà essere installato il cartello di cantiere compilato secondo le indicazioni della Direzione

Lavori.

Prima dell'inizio effettivo dei lavori, e comunque entro 10 giorni dalla consegna, l'Impresa dovrà trasmettere all'ACER la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti Previdenziali Assicurativi ed Antinfortunistici, inclusa la Cassa Edile e l'Istituto di Istruzione Professionale.

ART.2 - VARIANTI IN CORSO D'OPERA

1. Le varianti in corso d'opera possono essere ammesse esclusivamente nei casi e per i motivi previsti dall'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016.

2. ACER può imporre un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto e l'Appaltatore è tenuto ad eseguire le prestazioni agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto e non può far valere la risoluzione del contratto;

3. Nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere introdotta dall'Appaltatore se non è disposta da Acer;

4. Per i beni culturali – Cat. OG2: Non sono considerati varianti in corso d'opera gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, finalizzati a prevenire e ridurre i pericoli di danneggiamento o deterioramento dei beni tutelati, che non modificano qualitativamente l'opera e che non comportino una variazione in aumento o in diminuzione superiore al venti per cento del valore di ogni singola categoria di lavorazione, nel limite del dieci per cento dell'importo complessivo contrattuale, qualora vi sia disponibilità finanziaria nel quadro economico tra le somme a disposizione della Stazione Appaltante.

Sono ammesse, nel limite del venti per cento in più dell'importo contrattuale, le varianti in corso d'opera rese necessarie, posta la natura e la specificità dei beni sui quali si interviene, per fatti verificatisi in corso d'opera, per rinvenimenti imprevisti o imprevedibili nella fase progettuale, per adeguare l'impostazione progettuale qualora ciò sia reso necessario per la salvaguardia del bene e per il perseguimento degli obiettivi dell'intervento, nonché le varianti giustificate dalla evoluzione dei criteri della disciplina del restauro.

5. Ai sensi del comma 1 dell'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016 come integrato dell'art.29 del D.L. 4./2022 e s.m.e i., qualora nel corso dell'appalto si verificano variazioni di prezzo nel costo di costruzione, in aumento o in diminuzione, superiori al 5% (cinque per cento) valutato rispetto all'indice Istat del costo di costruzione di un fabbricato residenziale rilevato nel mese di presentazione dell'offerta, la Stazione Appaltante con cadenza annuale potrà valutare una compensazione per la quota eccedente detta percentuale ed in misura pari all'80% di detta eccedenza, qualora ricorrano le seguenti condizioni:

- a) Sono esclusi dalla compensazione i lavori contabilizzati nel primo anno solare dalla presentazione dell'offerta;
- b) Potranno essere oggetto di compensazione unicamente le lavorazioni non eseguite in ritardo rispetto al cronoprogramma dei lavori allegato al progetto in appalto con riferimento agli importi complessivi indicati per ciascun periodo.
- c) Il Direttore dei lavori, verificato che l'effettiva variazione dell'indice Istat del costo di costruzione di un fabbricato residenziale tra la data dell'offerta e la data dei singoli Sal liquidati nell'anno precedente sia superiore al 5%, applicherà la compensazione nella misura dell'80% sull'eccedenza agli importi parziali effettivamente liquidati nei singoli Sal, eventualmente ridotti per tenere conto

- delle lavorazioni eseguite in ritardo rispetto al cronoprogramma, e comunque entro i limiti di quanto al successivo punto f).
- d) Per tenere conto delle lavorazioni eventualmente eseguite in ritardo rispetto al cronoprogramma, gli importi parziali liquidati nei singoli Sal saranno eventualmente moltiplicati per un coefficiente -minore di 1,00- pari al rapporto tra l'importo globalmente liquidato dall'impresa (EV – importo liquidato) e l'ammontare globale delle lavorazioni previste dal cronoprogramma (SV – importo pianificato). Tale coefficiente (SPI – indice di performance sui tempi) sarà applicato unicamente nel caso di ritardo nell'avanzamento delle opere.
 - e) Qualora l'indice Istat del costo di costruzione di un fabbricato residenziale rilevi una variazione in diminuzione superiore al 5% (cinque per cento) valutato rispetto al prezzo rilevato alla data dell'offerta, la Stazione Appaltante potrà applicare d'ufficio la compensazione per la quota eccedente detta percentuale ed in misura pari all'80% di detta eccedenza, con riferimento alle lavorazioni effettivamente eseguite. Nella fattispecie di riduzione dell'indice dei prezzi la compensazione verrà valutata a partire dagli importi parziali effettivamente liquidati nei singoli Sal senza tenere conto di eventuali riduzioni legate al ritardo dell'impresa;
 - f) La compensazione, che sarà liquidata nei limiti delle somme derivanti dal ribasso d'asta e delle somme eventualmente disponibili per imprevisti a quadro economico, qualora non diversamente impegnate, ~~non~~ è soggetta al ribasso d'asta ed è al netto delle eventuali compensazioni precedentemente accordate.

ART. 3) GESTIONE DELLE CONTESTAZIONI E RISERVE

Qualora fra i diversi elaborati che costituiscono la documentazione tecnico-amministrativa allegata al contratto e facente parte integrante e sostanziale dello stesso, dovessero rilevarsi indicazioni diverse per una stessa lavorazione o fornitura, la Stazione Appaltante dichiara di avvalersi dell'insindacabile facoltà di scegliere quella ritenuta di maggiore convenienza, senza che questa eventualità possa essere invocata dall'Appaltatore per richieste di riconoscimento di maggiori oneri.

Il Direttore dei lavori, per la gestione delle contestazioni su aspetti tecnici e delle riserve, si attiene alle seguenti disposizioni:

- Qualora insorgano contestazioni che riguardino aspetti tecnici che possano influire sull'esecuzione dei lavori, il Direttore dei lavori o l'Appaltatore ne danno comunicazione al Responsabile del Procedimento, il quale convoca entrambi entro 15 giorni al fine di procedere, in contraddittorio, all'esame della controversia e di promuoverne la risoluzione. La decisione del Responsabile del Procedimento è comunicata all'Appaltatore in forma di ordine di servizio a cui l'Appaltatore deve ottemperare e dare esecuzione, salvo il diritto di iscrivere riserva nel registro di contabilità alla prima sottoscrizione utile.

Se le contestazioni riguardano fatti, delle circostanze oggetto di controversia viene redatto dal Direttore dei lavori un processo verbale, in contraddittorio con l'Appaltatore. In caso di assenza di quest'ultimo si procede ugualmente, in presenza di due testimoni, e copia del verbale viene trasmessa all'Esecutore il quale, entro otto giorni dal ricevimento, può presentare al Direttore dei lavori le proprie osservazioni, fermo restando che se tali osservazioni non dovessero pervenire entro il termine suddetto le risultanze del verbale s'intendono definitivamente accettate e il verbale stesso, firmato dal Direttore dei lavori, dall'Appaltatore o dai testimoni, unitamente alle eventuali osservazioni viene

inviato al Responsabile del Procedimento, entro otto giorni dalla firma o dalla presentazione delle osservazioni stesse.

- L'Appaltatore firma il registro di contabilità nel giorno in cui gli viene presentato, con o senza riserve. Se si astiene o rifiuta di firmare viene invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni. All'eventuale persistere del rifiuto se ne fa espressa menzione nel registro stesso.

Se l'Appaltatore firma il registro con riserva deve esplicitare entro i successivi quindici giorni, a pena di decadenza, le proprie riserve. Deve quindi scrivere nel registro e firmare le corrispondenti domande d'indennità, indicare con precisione le ragioni di ciascuna domanda e le cifre di compenso che ritiene gli debbano essere riconosciute. Il Direttore dei lavori, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 205 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii., espone in una relazione riservata le proprie deduzioni, motivate in modo esauriente per consentire alla Stazione appaltante la percezione delle condizioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'Appaltatore, e la trasmette al Responsabile del Procedimento nei termini di cui al succitato art. 205 del Codice dei contratti pubblici e comunque entro quindici giorni dall'esplicitazione delle riserve sul registro di contabilità da parte dell'Appaltatore.

Se l'Appaltatore non firma il registro oppure non esplica le proprie riserve entro i termini perentori sopra indicati, i fatti registrati s'intendono definitivamente accettati ed egli decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.

Nel caso in cui il Direttore dei lavori debba ricorrere alla registrazione in partita provvisoria di quantità dedotte da misurazioni sommarie, l'onere dell'immediata riserva da parte dell'Appaltatore decorre dal momento in cui si procede alla contabilizzazione definitiva delle lavorazioni interessate e si portano in detrazione le partite provvisorie.

L'Appaltatore, a prescindere da ogni contestazione o riserva iscritta negli atti contabili, non può sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori ed è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del Direttore dei lavori.

A pena di decadenza, le riserve sono iscritte sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'Appaltatore e devono essere iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare di tale fatto pregiudizievole.

Le riserve non espressamente confermate dall'Appaltatore sul conto finale s'intendono abbandonate.

A pena di inammissibilità, ogni riserva dev'essere formulata in modo specifico, deve indicare con precisione le ragioni sulla quali si fonda e deve contenere la precisa quantificazione delle somme che a giudizio dell'Appaltatore devono essergli riconosciute. Tale quantificazione è effettuata in via definitiva, senza

possibilità di successivi incrementi o integrazioni rispetto ad ogni importo iscritto.

ART. 4) CESSIONE DI CONTRATTO E SUBAPPALTI

1. La cessione del contratto è vietata a pena di nullità.

Per quanto concerne la disciplina del subappalto (o del cottimo) troveranno applicazione le norme di cui all'art. 105 del D. Lgs. 50/2016.

Pertanto, saranno ammessi subappalti limitatamente alle opere che l'Appaltatore ha dichiarato di voler subappaltare nella dichiarazione resa in sede di gara.

Ai sensi dell'art. 105, co 2 è ammessa la facoltà di affidare in subappalto le lavorazioni relative alla categoria prevalente nel limite massimo del 50% dell'importo complessivo del contratto.

2. L'affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, alle seguenti condizioni:

- a) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria e non sussistano a suo carico i motivi di esclusione di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016;
- b) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;

L'appaltatore provvede al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate. Alla copia autentica del contratto deve altresì essere allegata la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art.2359 c.c. con il titolare del subappalto o del cottimo.

Al momento del deposito del contratto di subappalto l'appaltatore trasmette altresì la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti di qualificazione prescritti in relazione alla prestazione subappaltata (di cui agli artt. 83 e 84 D.Lgs. 50/2016) e l'assenza dei motivi di esclusione di cui (all'art. 80 D.Lgs. 50/2016).

Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto, sia in termini prestazionali che economici.

Il contratto stipulato con il subappaltatore – o con qualunque subcontraente della filiera delle imprese comunque interessate ai lavori – è nullo, e pertanto del tutto improduttivo di effetti, nel caso in cui non sia inserita un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010.

3. Il subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'Appaltatore; l'autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l'affidamento del subappalto.

Per i subappalti o cottimi il cui importo sia inferiore al 2% dei lavori affidati o di importo inferiore ad €.100.000,00# i termini di cui sopra sono ridotti della metà.

4. L'appaltatore è responsabile in via esclusiva nei confronti di Acer Bologna. E' altresì responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art.29 del D.Lgs.276/2003.

L'appaltatore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore

e nella zona in cui si eseguono le prestazioni di lavoro. E' altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'appaltatore e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla Stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici, nonché copia del piano di sicurezza.

Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto e del subappalto, la Stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità relativo all'appaltatore e a tutti i subappaltatori.

In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'appaltatore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine assegnato, Acer paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore inadempiente (o al subappaltatore, nei casi in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'art. 105, comma 13, del D.Lgs. 50/2016) il tutto secondo la previsione dell'art. 30, comma 5, del D.Lgs. 50/2016.

5. L'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

- a) Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'Appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;
- b) nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell'importo dei medesimi;
- c) i piani di sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008 sono messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'appaltatore è

tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

6. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

7. Le disposizioni in materia di subappalto si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le prestazioni scorporabili, nonché alle associazioni in partecipazione quando l'associante non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto.

Costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare.

È fatto comunque obbligo all'Appaltatore di comunicare ad Acer, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

8. L'Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.

9. Il Direttore dei Lavori e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza di cui all'art. 118 del D.Lgs. 81/2008 provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e del subappalto.

10. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'Appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 21 della Legge 646/1982, come successivamente modificato.

11. Acer corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni e lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite, nei seguenti casi:

- 1) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
- 2) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
- 3) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

12. Si intendono infine richiamate tutte le altre disposizioni legislative e regolamentari in materia di subappalto.

ART. 5) CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA

L'Appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori.

Al personale impiegato è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle

associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa in maniera prevalente, come previsto dall'art.30, comma 4, del D.Lgs. 50/2016

L'appaltatore per sé e, per suo tramite, le eventuali ditte subappaltatrici, dovranno realizzare le misure organizzative previste dalle norme vigenti a tutela della sicurezza dei lavoratori, e produrre la certificazione che dimostri l'avvenuta formazione dei lavoratori sulla sicurezza o il loro aggiornamento presso l'Istituto per la formazione degli edili a Bologna (IIPLE).

I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

Ogni impresa presente in cantiere ha l'obbligo di tenere nello stesso la seguente documentazione:

1. Registro delle presenze debitamente vidimato dall'INAIL, dove vanno registrate le presenze giornaliere e indicate le ore lavorative, ordinarie e straordinarie, con regolarizzazione entro le 24 ore successive alla giornata interessata,
2. Copia del Registro infortuni aggiornato;
3. Eventuali comunicazione di assunzione;
4. Documentazione attestante la formazione di base in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro, come previsto dagli accordi contrattuali, effettuata ai lavoratori presenti in cantiere;
5. Documentazione relativa agli obblighi del D.Lgs. 81/2008, ai propri impianti di cantiere, al POS, al piano di montaggio/smontaggio ponteggi;
6. Copia dell'autorizzazione al subappalto/i e/o copia della/e comunicazione/i di fornitura/e con posa in opera.

Qualora le imprese che svolgono attività nel cantiere oppongano rifiuto alla presentazione della suddetta documentazione, e tale documentazione risulti mancante o incompleta, il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione effettuerà la segnalazione al responsabile dei lavori.

Deve inoltre essere tenuta tutta la restante documentazione prevista dalle norme vigenti e, in particolare, dal D. Lgs.81/2008

Le violazioni agli obblighi citati saranno considerate grave inadempimento, consentendo l'eventuale blocco dei pagamenti degli stati di avanzamento lavori o stato finale dei lavori, nonché, la risoluzione contrattuale ai sensi dell'art 108 del D.Lgs. 50/2016.

5. Tutti i dipendenti ed i collaboratori dell'Appaltatore saranno formati, addestrati e informati alle mansioni disposte, in funzione della figura, e con riferimento alle attrezzature ed alle macchine di cui sono operatori, a cura ed onere dell'Appaltatore medesimo.

6. L'inosservanza delle predette condizioni costituisce per l'Appaltatore responsabilità dei danni che per effetto dell'inosservanza stessa dovessero derivare al personale, a terzi ed agli impianti di cantiere.

7. Il personale occupato nel cantiere deve essere munito dall'Appaltatore di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, l'indicazione del datore di lavoro, la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione (art. 18, comma 1, lettera u, del D.Lgs. n. 81/2008 e art. 5, Legge 136/2010). I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano

direttamente la propria attività nei cantieri, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto. In caso di lavoratori autonomi la tessera di riconoscimento di cui all'art. 21, comma 1, lett. c, del D.Lgs. n. 81/2008 deve contenere anche l'indicazione del committente (art. 5, Legge 136/2010). Nei casi in cui siano presenti contemporaneamente nel cantiere più datori di lavoro o lavoratori autonomi, dell'obbligo risponde in solido il committente dell'opera.

I datori di lavoro con meno di 10 dipendenti possono assolvere all'obbligo di cui al comma precedente mediante annotazione, su apposito registro di cantiere vidimato dalla Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competente da tenersi sul luogo di lavoro, degli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori.

Ai fini del presente comma, nel computo delle unità lavorative si tiene conto di tutti i lavoratori impiegati a prescindere dalla tipologia dei rapporti di lavoro instaurati, ivi compresi quelli autonomi per i quali si applicano le disposizioni di cui al comma precedente.

ART. 6) PREVENZIONE INFORTUNI E SICUREZZA

Si precisa che il presente appalto ricade nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 81/2008.

L'ACER ha predisposto, ed allegato agli elaborati posti in visione per la gara, il Piano di Sicurezza e Coordinamento del quale fa parte integrante il programma dei lavori.

L'Appaltatore, prima della consegna dei lavori, presenta al Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione per l'approvazione, eventuali proposte integrative al Piano di Sicurezza e di Coordinamento nonché un piano operativo di sicurezza, ai sensi dell'art. 89, comma 1 lett. h del D.Lgs. n.81/2008, per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del Piano di Sicurezza e di Coordinamento. Analogo piano operativo dovrà essere redatto da tutti i subappaltatori o subcontraenti.

Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Appaltatore e/o dei subappaltatori e/o subcontraenti, previa formale costituzione in mora dell'interessato e dello stesso Appaltatore, costituiscono motivo di risoluzione del presente contratto.

Il Direttore di Cantiere e il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, vigilano sull'osservanza dei piani di sicurezza.

Le imprese esecutrici, prima dell'inizio dei lavori ovvero in corso d'opera, possono presentare al Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione proposte di modificazioni o integrazioni al Piano di Sicurezza e di Coordinamento loro trasmesso dall'ACER (o dall'Appaltatore nel caso dei subappaltatori), sia per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell'Impresa, che per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso.

In nessun caso le eventuali integrazioni al piano possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti.

Ogni variazione al programma dei lavori potrà comportare un adeguamento al Piano di Sicurezza e Coordinamento e pertanto una approvazione preventiva del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione al quale l'Appaltatore dovrà anche fornire tutte le

informazioni che quest'ultimo riterrà opportune in merito alle lavorazioni da eseguirsi ed alle attrezzature di cantiere impiegate.

Alle necessarie notifiche provvederà direttamente il Responsabile dei Lavori e sarà cura dell'Appaltatore custodirne una copia che dovrà essere esposta in cantiere.

I lavori appaltati devono comunque svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme di legge vigenti in materia di prevenzione infortuni e igiene del lavoro e, in ogni caso, in condizioni di permanente sicurezza ed igiene.

L'Appaltatore, pertanto, deve osservare e far osservare ai propri dipendenti, nonché ad eventuali subappaltatori e terzi presenti in cantiere tutte le norme di cui sopra ed assumere inoltre di propria iniziativa tutti quei provvedimenti che ritenga opportuni per garantire la sicurezza ed igiene del lavoro, nonché prevenire danni a terzi e a beni pubblici e privati.

Conseguentemente, ogni più ampia e diretta responsabilità in caso di infortuni o danni, ricadrà sull'Appaltatore il quale risponderà anche per quanto concerne la tutela dei lavoratori dipendenti dei subappaltatori e/o subcontraenti e dei lavoratori autonomi, restando completamente sollevata l'ACER nonché il suo personale preposto alla direzione e sorveglianza.

ART. 7) CUSTODIA DEL CANTIERE

L'Appaltatore si impegna espressamente ad affidare l'eventuale custodia del cantiere, esclusivamente a persone provviste della qualifica di guardia particolare giurata, secondo quanto previsto dall'art. 22 della Legge 13.09.1982 n. 646. In caso di inosservanza di tale adempimento l'ACER avrà facoltà di chiedere la risoluzione del contratto.

ART. 8) MEZZI D'OPERA

L'Appaltatore dichiara che, potendo disporre dei mezzi d'opera e di quanto occorre per gli impianti di qualunque genere, specie ed entità necessari all'esecuzione dei lavori in oggetto, rinuncia in modo assoluto ad ogni pretesa di indennità e di compenso, qualunque possa essere il rapporto fra il valore di detti impianti o mezzi d'opera e l'ammontare dei lavori di cui trattasi e si obbliga altresì a dotare il proprio personale di attrezzature di lavoro e di dispositivi di protezione individuale secondo la normativa vigente.

ART. 9) SOSPENSIONI E PROROGHE

Le sospensioni e le proroghe sono disciplinate dall'art.107 del D.Lgs.50/2016.

ART. 10) CONTO FINALE

Si stabilisce che il conto finale verrà compilato entro 4 (quattro) mesi dalla data di effettiva ultimazione dei lavori, o entro 2 (due) mesi nel caso di rilascio del Certificato di Regolare Esecuzione.

ART. 11) COLLAUDO

Il Collaudo dei lavori sarà concluso entro 6 (sei) mesi dall'ultimazione effettiva degli stessi salvo che ciò non sia possibile per fatti imputabili all'Appaltatore. Ricorrendo le condizioni previste dalla normativa, in luogo del Certificato di Collaudo potrà essere

emesso un Certificato di Regolare Esecuzione entro 3 (tre) mesi dalla data di effettiva ultimazione.

ART. 12) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI

Si applica l'art. 108 del D.Lgs. 50/2016, in materia di risoluzione del contratto.

La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi, che si ritiene costituiscano grave inadempimento dell'Appaltatore:

- a) frode nell'esecuzione dei lavori;
- b) l'inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
- c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;
- f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
- g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
- h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
- i) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D.Lgs. 81/2008 o ai piani di sicurezza, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal responsabile del procedimento o dal coordinatore per la sicurezza.

Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

4. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è fatta all'Appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento o della notifica del relativo provvedimento o della PEC, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.

L'Appaltatore deve provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tal fine assegnato dalla stessa Stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la Stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'Appaltatore i relativi oneri e spese. La Stazione appaltante, in alternativa all'esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, può depositare cauzione in conto vincolato a favore dell'Appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa con le modalità di cui all'art.93 del D.Lgs. 50/2016 pari all'uno per cento del valore del contratto. Resta fermo il diritto dell'Appaltatore di agire per il risarcimento di danni.

Alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il direttore dei lavori e l'Appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi d'opera esistenti in cantiere,

nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

ART. 13) RESPONSABILITA', OBBLIGHI E ONERI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE

Oltre agli oneri già citati nel Capitolato Speciale d'Appalto, saranno a carico dell'Appaltatore le responsabilità, gli oneri e gli obblighi seguenti, dei quali si è tenuto conto nella formulazione del prezzo:

1 La presa in consegna dell'area di intervento nelle condizioni in cui si trova all'atto della consegna stessa.

2 L'occupazione di suolo pubblico e tutti gli oneri conseguenti.

3 La predisposizione ed il mantenimento in efficienza degli accessi carrabili al cantiere dalla pubblica via, ogni onere relativo compreso.

4 La completa e sicura chiusura del cantiere mediante idonea e robusta recinzione in tavole di legno in modo da evitare sconfinamenti di operai e danni alle proprietà finitime, nonché la eventuale fornitura e manutenzione di cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna e di quanto altro previsto nel piano di sicurezza e coordinamento. Sulla recinzione, verniciata secondo le indicazioni della Direzione Lavori, dovrà essere riportato il logo dell'ACER. La Stazione appaltante si riserva inoltre il diritto di affiggere manifesti o cartelloni pubblicitari sulla recinzione di cui sopra. L'installazione di cartellonistica pubblicitaria da parte dell'Appaltatore sulla recinzione o all'interno del cantiere è subordinata all'autorizzazione da parte di ACER.

5 La sorveglianza degli alloggi e delle relative pertinenze, che dovrà essere protratta fino alla conclusione del collaudo provvisorio (o all'approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione), anche nel caso di consegna anticipata.

In caso di totale o parziale occupazione abusiva del fabbricato e delle relative pertinenze, l'Appaltatore dovrà intraprendere ogni azione per lo sgombero e per l'eventuale rimessa in pristino delle opere appaltate e in ogni caso rimborsare ogni conseguente danno.

6 Le spese per l'impianto, la manutenzione, l'illuminazione del cantiere ed il successivo smantellamento.

7 L'esposizione nel cantiere di uno o più cartelli secondo le indicazioni ed il testo fornito dalla Direzione Lavori, delle dimensioni non inferiori a ml. 2,00x1,50

8 La pulizia definitiva al termine dei lavori, dell'area cortiliva, degli alloggi, delle loro pertinenze e parti comuni (pavimenti, rivestimenti, gradini, finestre, vetri, sanitari e apparecchiature varie), nonché lo sgombero dei materiali di rifiuto, compreso l'allontanamento delle attrezzature di cantiere, provvedendo inoltre agli eventuali ripristini nelle aree o proprietà interessate direttamente e indirettamente dai lavori.

9 L'adozione di tutte le particolari cure necessarie per garantire la sicurezza e la salvaguardia delle persone e dei luoghi anche in relazione alle criticità che derivano dalla presenza di abitanti all'interno del fabbricato e dalla necessità di eseguire alcune lavorazioni per le quali è necessario accedere ad alloggi abitati. Durante tutte le lavorazioni si dovrà comunque garantire una sicura fruibilità dei luoghi.

Durante i lavori l'Impresa Esecutrice Capocommessa, senza aver diritto ad alcun compenso, dovrà quindi adottare tutti i provvedimenti, accorgimenti e cautele affinché ogni fase lavorativa sia realizzata in sicurezza e sia evitato ogni intralcio alle normali

attività che si svolgono negli edifici. In particolare, andranno tutelati i residenti degli alloggi ancora occupati.

Sono quindi a completo carico dell'impresa esecutrice capocommessa le necessarie azioni di coordinamento con residenti, anche finalizzate alla programmazione degli accessi agli alloggi abitati. Sono compresi gli oneri eventualmente necessari a predisporre attraversamenti protetti nelle aree di cantiere qualora si rendessero necessari per le predette finalità. Sono inoltre comprese tutte le cautele e precauzioni essenziali per garantire la sicurezza e il confort dei residenti in termini acustici, termici, di emissione di polveri o di sostanze chimiche nocive nell'aria.

10 La manutenzione delle opere fino al Collaudo Provvisorio (o Certificato di Regolare Esecuzione). L'Appaltatore deve mantenere in perfetto stato i lavori eseguiti ed effettuare a proprie spese, ogni manutenzione, riparazione etc. che risulti necessaria per rotture od altro, tranne i casi di deterioramenti derivanti da imperizia e/o negligenza degli utenti. Relativamente agli interventi che verranno effettuati non potrà essere richiesto, nemmeno all'utente, alcun compenso anche a titolo di "diritto di chiamata". Si precisa che eventuali interventi di ripristino, aventi carattere di particolare urgenza e che l'Appaltatore non realizzerà tempestivamente, saranno eseguiti d'ufficio e le relative spese saranno addebitate in contabilità per essere recuperate dal più prossimo pagamento in acconto, ovvero dal conto finale, oppure mediante le costituite garanzie.

11 Il coordinamento con le Aziende fornitrici i Pubblici Servizi e/o eventuali altri Appaltatori concorrenti alla realizzazione dell'opera, nonché l'onere di eseguire a favore delle medesime le seguenti prestazioni per tutta la durata delle rispettive lavorazioni:

- * consentire libero accesso al cantiere;

- * fornire le prestazioni e l'assistenza muraria per gli allacciamenti ai pubblici servizi.

12 La predisposizione di un idoneo locale per la Direzione Lavori, arredato, illuminato, riscaldato;

13 La preventiva campionatura dei materiali, componenti, ecc., da presentarsi almeno tre giorni prima della data prevista dall'Esecutore per l'inizio della posa in opera per la necessaria valutazione da parte della Direzione Lavori della rispondenza alle specifiche richieste dal presente documento e dai relativi allegati, tramite presentazione delle relative schede tecniche con allegata la dichiarazione di prestazione del prodotto del fabbricante (DOP), che accompagnerà anche il materiale in ingresso al cantiere unitamente al documento di trasporto. Pertanto i diversi materiali, componenti, ecc., potranno essere messi in opera solamente dopo l'avvenuta accettazione da parte della Direzione Lavori che ha la facoltà di rifiutare tutti quelli che ritiene non rispondenti alle suddette prescrizioni contrattuali e normative.

Dei campioni accettati potrà essere ordinata la conservazione nell'ufficio della Direzione Lavori munendoli di sigilli a firma della Direzione dei Lavori stessa e dell'Esecutore nei modi più adatti a garantirne l'autenticità.

Il Direttore dei Lavori potrà rifiutare, in qualunque tempo e quindi anche se posti già in opera e fino al collaudo, i materiali ed i lavori in genere che non risultassero corrispondenti alle richieste di capitolato e/o conformi alla campionatura presentata ed accettata dalla Direzione Lavori. I materiali e lavori in genere, rifiutati, dovranno essere sostituiti o rifatti, nel perentorio termine prescritto di volta in volta dalla Direzione Lavori. Qualora l'Esecutore non ottemperi tale disposizione si provvederà d'ufficio a suo

totale carico e della relativa spesa si disporrà l'immediata detrazione sulla contabilità dei lavori.

14 La compilazione della scheda elenco dei materiali posti in opera, specificando tipo e provenienza degli stessi, secondo lo schema e/o le disposizioni fornite dalla Direzione Lavori.

15 La fornitura e il deposito, in apposito locale o comunque secondo le indicazioni della Direzione Lavori, delle seguenti quantità minime di materiali di scorta:

- piastrelle pavimento bagni: n. 2 scatole per alloggio;
- piastrelle pavimento altri locali: n. 2 scatole per alloggio;
- piastrelle rivestimento bagno e cucina: n. 2 scatole per alloggio;
- piastrelle pavimento balconi e logge: n. 2 scatole per vano scala;
- pavimentazioni corti interne e altri spazi comuni esterni al piano terra: 10 mq. di ogni tipo;
- coppi in laterizio di copertura normali: n. 25 per vano scala;
- coppi in laterizio di copertura speciali: n. 4 di ogni tipo per vano scala;
- zoccolino battiscopa balconi e logge: n.1 scatola per vano scala;
- finitura a smalto vano scale: Kg. 10 di smalto in confezioni nuove e sigillate;
- finitura a smalto battiscopa scale: Kg. 5 di smalto in confezioni nuove e sigillate;

16 Lo sviluppo dei disegni costruttivi dei serramenti e di qualsiasi altro componente prodotto in stabilimento da sottoporre all'approvazione della Direzione Lavori.

17 La fornitura, per ogni stato di avanzamento, di almeno ~~10~~30 fotografie nel formato minimo di 2560 x 1920 pixel a testimonianza della produzione eseguita.

18 La presentazione, a lavori ultimati, di un rilievo quotato (quote planimetriche ed altimetriche) in scala adeguata, relativo ai percorsi effettivamente realizzati per la fognatura orizzontale e per le canalizzazioni degli allacciamenti elettrico, telefonico, acqua, gas e dell'impianto di terra;

19 L'immediata notifica alla Direzione Lavori del rinvenimento di ruderi od oggetti che rivestano interesse archeologico, storico o artistico, in conformità alle vigenti disposizioni di legge.

— Resta altresì a carico dell'Appaltatore ogni e qualsivoglia onere conseguente l'eventuale rinvenimento in cantiere di residui di guerra, ivi compreso lo svolgimento delle necessarie pratiche per la rimozione degli ordigni da parte dei competenti Organi, nonché ogni spesa relativa.

20 La predisposizione di un alloggio campione per pavimenti, rivestimenti, tinte, parti impiantistiche etc., il tutto secondo quanto richiesto dalla Direzione Lavori.

21 La produzione delle certificazioni di cui al decreto n. 37/2008, secondo il modello approvato con D.M. 19.05.2010, complete dei relativi allegati obbligatori (relazione con tipologie dei materiali impiegati, progetto o schema di impianto realizzato e relativa planimetria, copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali

dell'installatore), il tutto depositato presso il competente ufficio del Comune in cui si realizza l'opera.

Si precisa che:

- relativamente agli impianti elettrici - dovrà essere presentato, in allegato alla dichiarazione di conformità, il rapporto di verifica di cui alla appendice L della guida UNI 9620 (CEI 64-50:2007);

- relativamente agli impianti idraulici dovrà essere allegata alla dichiarazione di conformità la certificazione relativa all'esito positivo delle prove da eseguirsi prima dell'entrata in funzione degli impianti;

- i verbali relativi alle prove da effettuarsi ad alloggi abitati dovranno essere trasmessi non appena eseguite le verifiche (prova di circolazione e dilatazione a caldo, collaudo del sistema di contabilizzazione).

22 La redazione del "libretto di impianto" come da fac-simile allegato alla Delibera della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 1578/2014 del 13.10.2014 per l'installazione di nuovi impianti termici e dei nuovi generatori di calore; su detto libretto andranno riportati i dati della prima verifica (prova di combustione) che l'Esecutore dovrà effettuare nei modi previsti dalle UNI di riferimento; eventuali anomalie dovranno essere tempestivamente notificate sia al conduttore che al committente.

24 L'iscrizione del/degli impianto/i al Catasto Regionale degli Impianti Termici (CRITER), secondo quanto previsto dal Decreto della Giunta Regionale 1926/2016 del 14 novembre 2016, con le modalità indicate dal Regolamento Regionale del 03 aprile 2017 (BURER n.90 del 03 aprile 2017).

25 La responsabilità e la conduzione della centrale termica dal suo primo avviamento fino all'ottenimento del libretto matricolare Inail. A tal fine si precisa che è insindacabile facoltà di Acer, in funzione delle condizioni climatiche, di valutazioni tecniche, o della necessità di consegnare anticipatamente l'opera agli utenti, la attivazione della centrale termica prima del collaudo Inail, ferma restando la piena responsabilità dell'Impresa.

26 L'istruzione dell'utente all'utilizzo delle apparecchiature, con particolare riferimento ai cronotermostati e consegna del libretto d'istruzioni. In questa sede dovrà anche essere verificato il buon funzionamento di tutto l'impianto (circuiti acqua calda e riscaldamento, cronotermostato) ed eventuali anomalie dovranno essere immediatamente eliminate a cura e spese dell'Esecutore.

27 Le spese per attrezzi, opere provvisorie e per quant'altro occorra alla completa e perfetta esecuzione dei lavori.

28 Le spese per rilievi, tracciati, verifiche, prove, analisi, esplorazioni, capisaldi e simili, che, non previste dal Capitolato Speciale di Appalto, siano ritenute necessarie (in ogni momento e fino al compimento del collaudo provvisorio od all'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione) dal Direttore dei Lavori o dall'Organo di Collaudo, per stabilire l'idoneità dei materiali e/o dei componenti.

29 Le spese per passaggi, occupazioni temporanee e per il risarcimento di danni per l'abbattimento di piante, per depositi o per estrazione di materiali.

30 Le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del D. Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni.

31 Consegna alla DL delle dichiarazioni, della documentazione e dei certificati necessari per la richiesta del certificato comunale di conformità edilizia e/o di agibilità ai sensi del

relativo Regolamento comunale ed esecuzione delle verifiche e prove in opera eventualmente necessarie ai fini di cui sopra.

32 La denuncia dei lavori in c.a. presso il relativo Comune ai sensi dell'art.65 del DPR 380 del 6.06.2001 e successive modificazioni e/o integrazioni.

33 La redazione, l'elaborazione (in triplice copia) e la presentazione della denuncia di impianto termico (escluso il pagamento degli oneri dovuti per l'esame del progetto e per la visita di collaudo) alla sede provinciale dell'INAIL, utilizzando la modulistica aggiornata ed in vigore, timbrata e firmata dal soggetto titolare della presentazione e da tecnico abilitato, per quanto di competenza.

Tale pratica dovrà essere presentata entro 30 giorni dall'inizio delle lavorazioni in centrale termica a pena della sospensione dei relativi pagamenti.

34 La redazione e consegna alla D.L., nel caso in cui l'opera preveda la realizzazione di attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco elencate nell'allegato I al D.P.R. 01 agosto 2011, n.151, delle certificazioni di resistenza al fuoco (R, RE, REI, con riferimento a quanto dettagliato dagli elaborati progettuali) complete degli eventuali allegati necessari, delle dichiarazioni di corretta posa in opera, delle dichiarazioni di corrispondenza in opera dei materiali precedentemente certificati, delle dichiarazioni di prodotto, delle dichiarazioni di prova degli impianti idraulici, l'asseverazione ai fini della sicurezza antincendio, e di ogni altro documento, anche se qui non specificatamente indicato, necessario alla presentazione della valutazione preventiva del progetto, della SCIA ovvero alla richiesta di sopralluogo per il rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi, in relazione alla specifica tipologia di intervento realizzato.

Tutti i documenti devono essere redatti sui modelli predisposti dai Vigili del Fuoco, nella versione aggiornata al momento della loro redazione, e firmati, a seconda della tipologia di documento, dall'installatore, da tecnico abilitato o professionista antincendio (D.M. 07 agosto 2012, articolo 1 – Definizioni).

Sono esclusi i pagamenti degli oneri dovuti, ai sensi del D.Lgs. 08 marzo 2006, n.139, articolo 23.

35 La messa in esercizio, nel rispetto della Delibera dell'Assemblea Legislativa n. 149/2013 della Regione Emilia-Romagna, del sistema anticaduta per la manutenzione del coperto. Sono comprese le certificazioni e la dichiarazione del produttore della corretta posa e primo collaudo incluso il deposito presso sportello SUE dell'elaborato tecnico redatto da un tecnico abilitato con i contenuti di cui al punto 6 dell'allegato A) della citata Delibera dell'Assemblea Legislativa n. 149/2013 della Regione Emilia-Romagna.

Lo schema dell'impianto, come effettivamente realizzato dal produttore, deve essere ubicato nel sottotetto, vicino al lucernaio